

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVAGLIA, FRONZA CREPAZ

Norme a favore dei minori abbandonati della ex Jugoslavia

Presentata il 4 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Certamente ognuno di noi si è sentito coinvolto nella immane tragedia che sta sconvolgendo i popoli della ex Jugoslavia. In essa — terribile tragedia nella tragedia — si sta perpetrando uno dei crimini più abominevoli che il XX secolo abbia conosciuto: lo strupro come atto di guerra, finalizzato alla « pulizia etnica », cioè a calpestare la dignità individuale della persona nonché il diritto al riconoscimento dell'appartenenza di ciascuno ad una specifica etnia.

Affidiamo perciò ad una semplice ma precisa proposta di legge il tentativo di dare manifestazione di solidarietà concreta.

Siamo sicuri che ciascuno di noi sente l'orgoglio di esibire i propri diritti di cit-

tadinanza e pensiamo che numerose famiglie italiane intendano manifestare questa solidarietà attraverso l'adozione di bambini di questo Paese, vittime in vario modo della guerra che lo sconvolge. Questo ci sembra un atto impegnativo per il nostro Paese, che responsabilizza oltretutto anche altre istituzioni internazionali, e che può costituire uno stimolo ad applicare le misure di tutela dei minori che sono previste dai trattati internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia. È inoltre una risposta che si fa carico di cogliere lo spirito e anche la lettera dell'invito del Papa Giovanni Paolo II, e, insieme, il tentativo di offrire una provocazione, affinché, partendo da queste norme, si possano assumere ulteriori e più efficaci iniziative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai minori nati in seguito a stupro e agli orfani in stato di abbandono provenienti dai territori della ex Jugoslavia è riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana.

ART. 2.

1. È affidata agli organi diplomatici ed agli uffici consolari italiani, nonché alle altre istituzioni internazionali riconosciute competenti dall'Italia, la verifica dell'esistenza delle altre condizioni personali per il riconoscimento del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1.